

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Modelli REDDITI

03

TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo

06

AGEVOLAZIONI FISCALI - Super deduzione costi di ricerca e sviluppo

LAVORO

07

FORMAZIONE

08

Leggi In evidenza

Notizie

Fiscale

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Modelli REDDITI - Modelli 2023 - Approvazione definitiva

Con sei provvedimenti datati 28.2.2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli REDDITI, CNM e IRAP, con le relative istruzioni.

Di seguito, vengono riepilogate le novità di maggior rilievo.

Novità del quadro RF dei modelli REDDITI

Il quadro RF recepisce, tra le altre, le seguenti modifiche in materia di reddito d'impresa, applicabili dal periodo d'imposta 2022 "solare":

- la deducibilità integrale dell'IMU relativa agli immobili strumentali;
- la deduzione "extra-contabile" delle quote di ammortamento oggetto di sospensione (ex [art. 60](#) co. 7-quinquies del DL 104/2020);
- l'estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale.

Con riferimento al primo punto, bisogna tenere presente che, sebbene l'IMU sia divenuta integralmente deducibile, le istruzioni continuano a recare l'indicazione dell'IMU sia tra le variazioni in aumento che tra quelle in diminuzione.

In particolare:

- nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento; nel rigo, occorre anche indicare l'intero ammontare dell'IMU risultante a Conto economico;
- nel rigo RF55 va indicata, con il codice 38, l'imposta versata nel 2022.

Novità in materia di crediti d'imposta

In materia di agevolazioni, nel quadro RU è stata prevista l'indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022; tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica.

Tra gli altri "nuovi" crediti d'imposta, si segnalano quelli per:

- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore;
- l'attività fisica adattata;
- l'installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
- le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy.

Sono state, infine, aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti d'imposta formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e agli investimenti in beni strumentali.

Novità in materia di IRPEF

Il modello relativo alle persone fisiche recepisce la riforma dell'IRPEF con:

- i nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote;
- la rimodulazione delle detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le pensioni e altri redditi;
- le modifiche al "trattamento integrativo alla retribuzione";
- la modifica delle detrazioni d'imposta per figli a carico, a decorrere dall'1.3.2023, a seguito dell'applicazione dell'assegno unico e universale.

Dal 2022 è inoltre applicabile il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'[art. 119-ter](#) del DL 34/2020 (introdotto dall'[art. 1](#) co. 42 della L. 234/2021 e da ultimo prorogato dall'[art. 1](#) co. 365 della L. 197/2022). L'agevolazione riguarda gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per i quali, relativamente alle spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025, compete la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Novità del modello IRAP

Per quanto riguarda il modello IRAP, è stato eliminato il quadro IQ, come conseguenza dell'esclusione dal tributo, dal 2022, delle persone fisiche esercenti attività commerciali (ex [art. 3](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97) e arti e professioni (ex [art. 3](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

In proposito, la circ. Agenzia delle Entrate 18.2.2022 n. [4](#) (§ 3) ha chiarito che, in ragione della loro natura di impresa individuale, non sono più soggette al tributo nemmeno:

- le imprese familiari (anche qualora impieghino collaboratori familiari e dipendenti);
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria.

Continuano, invece, a "scontare" l'IRAP gli studi associati e le associazioni tra professionisti, che dichiarano il valore della produzione assoggettato ad imposizione all'interno del quadro IP.

In seguito alla "razionalizzazione" delle deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato (ex [art. 10](#) del DL 73/2022 convertito), è stata poi modificata la struttura della sezione I del quadro IS nella quale devono essere indicate, ove applicabili, le deduzioni previste dall'[art. 11](#) del DLgs. 446/97.

In particolare, la citata disposizione ha semplificato le modalità di deduzione dal valore della produzione dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato e la conseguente indicazione nella dichiarazione IRAP.

Infatti, da un lato, ha disposto la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (ex [art. 11](#) co. 4-octies del DLgs. 446/97) e, dall'altro, ha lasciato in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già potevano fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

In base alla disciplina vigente ante modifiche, invece, i contribuenti dovevano scomporre l'onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato tra i diversi righi dei quadri IC (per le società di capitali) e IS deputati all'accoglimento delle previste deduzioni.

Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2023 n. 55523

Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2023 n. 55531

Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2023 n. 55548

Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2023 n. 55573

Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2023 n. 55581

Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2023 n. 55597

Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2023 - "Pronti i modelli REDDITI, CNM e IRAP 2023" - Corso II

Sole - 24 Ore del 1.3.2023, p. 30 - "Rivalutazioni quote e Oicr con vista su Redditi SC" - Germani

Il Sole - 24 Ore del 1.3.2023, p. 30 - "I forfettari monitorano i ricavi nel quadro LM" - Caputo

Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2023 - "Nel modello REDDITI SC 2023 i nuovi tax credit energia e gas" - Alberti

Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2023 - "Modello IRAP 2023 senza professionisti e imprenditori individuali" - Fornero

TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" ai fini dell'IMU e dell'IMPI - Approvazione dei coefficienti per il 2023 (DM 13.2.2023)

Con il DM [13.2.2023](#), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato per l'anno 2023 i coefficienti per la determinazione della base imponibile, ai fini IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili destinati ad esigenze produttive, industriali e commerciali, quali capannoni, centri commerciali, impianti fotovoltaici, ecc.), non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Determinazione della base imponibile con valori contabili

A norma dell'[art. 1](#) co. 746 della L. 160/2019, per tali fabbricati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l'IMU viene determinata prendendo a riferimento (anziché la rendita catastale, di cui sono privi) i costi storici di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione.

Tali costi storici vanno:

- integrati considerando, tra l'altro, il costo del terreno e delle spese incrementative;
- considerati al lordo delle quote di ammortamento (cfr. ris. Ministero dell'Economia e delle finanze 28.3.2013 n. [6/DF](#)).

I valori contabili "storici" devono poi essere "attualizzati", per ottenere la base imponibile IMU, applicando i coefficienti che vengono annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per tenere conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone).

Per il calcolo della base imponibile IMU dei predetti fabbricati, dunque, ai costi storici di acquisto o di costruzione vanno applicati, ogni anno, gli appositi coefficienti, da individuare secondo l'anno di sostenimento dei costi.

Per i costi incrementativi deve farsi invece riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell'esercizio, per cui quelli in corso d'anno rileveranno nell'esercizio successivo.

Ambito di applicazione del criterio di determinazione contabile della base imponibile

Tale criterio di determinazione della base imponibile trova applicazione anche per gli immobili concessi in *leasing*. In questo caso, il co. 746 dell'[art. 1](#) della L. 160/2019 precisa che "il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario" (soggetto passivo IMU ex [art. 1](#) co. 743 della L. 160/2019) "tutti i dati necessari per il calcolo".

Con la richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D devono applicarsi, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità "ordinarie" di determinazione della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati, fondate sulla rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati coefficienti moltiplicatori distinti per tipologia di immobile, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 745 della L. 160/2019 (il coefficiente moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

Rilevanza ai fini dell'IMPI

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per la determinazione del valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori ai fini dell'IMPI, ossia l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine di cui all'[art. 38](#) del DL 124/2019. Anche per tale imposta la base imponibile viene calcolata secondo i sopra illustrati criteri (a norma del rinvio recato dall'[art. 38](#) co. 2 del DL 124/2019 al previgente [art. 5](#) co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni del citato [art. 1](#) co. 746 della L. 160/2019).

Coefficienti per il 2023

I coefficienti per il suddetto calcolo sono riportati in allegato al DM [13.2.2023](#), cui pertanto si rimanda.

art. 1 co. 746 L. 27.12.2019 n. 160

art. 38 DL 26.10.2019 n. 124

DM 13.2.2023 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 28.2.2023 - "Approvati i coefficienti per l'IMU 2023 dei fabbricati "D" delle imprese" - Magro

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo - Autodichiarazione per l'accesso al credito - Termine del 28.2.2023 - Ricevuta di scarto ingiustificata - Invio dell'autodichiarazione via PEC (FAQ Agenzia delle Entrate 28.2.2023)

Una [FAQ](#) pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 28.2.2023 risolve un problema emerso nella presentazione dell'autodichiarazione per l'accesso al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad

info@bgsm.it – www.bgsm.it

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

uso non abitativo previsto, per il 2022, dall'[art. 5](#) del DL 4/2022.

Bonus locazioni 2022

Si ricorda che l'[art. 5](#) del DL 4/2022 ha riproposto il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle imprese del settore turistico (che ne godono a prescindere dai ricavi registrati nei periodi di imposta precedenti) e alle imprese di gestione di piscine (codice ATECO 93.11.20), subordinando l'accesso al credito alla presentazione di una specifica autodichiarazione in cui attestare la presenza delle condizioni e il rispetto dei limiti degli aiuti di Stato.

I soggetti ammessi accedono al bonus a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 e purché i canoni di locazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, siano stati versati entro il 29.8.2022 ([FAQ](#) Agenzia Entrate 11.7.2022).

Presentazione dell'autodichiarazione entro il 28.2.2023

Il 28.2.2023 è scaduto il termine per l'invio telematico dell'autodichiarazione necessaria per accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione 2022 per il turismo, ma alcune imprese avevano lamentato lo scarto ingiustificato delle dichiarazioni presentate nei termini.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 28.2.2023, ha espressamente ammesso la possibilità di presentare l'autodichiarazione via PEC, anche nei giorni successivi alla scadenza del 28.2.2023, per le imprese operanti nel settore turismo che, pur avendo agito nei termini e in presenza dei requisiti, non sono riuscite a presentare con successo l'autodichiarazione per il credito locazioni 2022, avendo ottenuto dal sistema una ricevuta di diniego.

Ipotesi di scarto dell'autodichiarazione

A quanto risulta dalla FAQ, lo scarto si è verificato per i soggetti costituiti nel 2022 per effetto di operazioni straordinarie, che non sono riusciti a presentare l'autodichiarazione a causa (probabilmente) della diversa intestazione tra il contraente della locazione e il soggetto richiedente.

La stessa situazione (ricevuta di diniego dell'autorizzazione) potrebbe essersi però verificata - si legge nella risposta - anche in caso di:

- incongruenza tra i dati dei canoni di locazione inseriti nell'autodichiarazione e quelli presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio, in caso di adeguamento del canone all'indice Istat, oppure mancata conoscenza da parte dell'Agenzia di variazioni del canone relative agli anni successivi al primo);
- imprese aderenti al regime forfetario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria.

Autodichiarazione via PEC

Le imprese che, trovandosi in una di queste situazioni ed essendo in possesso di tutte le condizioni agevolative, abbiano presentato l'autodichiarazione per il credito locazioni entro il 28.2.2023 e si siano viste restituire una ricevuta di diniego, quindi, "possono inviare anche nei giorni successivi al 28 febbraio l'autodichiarazione tramite PEC all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, compilando il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 253466 del 30 giugno 2022".

L'Agenzia precisa poi che:

- l'autodichiarazione trasmessa tramite PEC deve essere firmata digitalmente dal beneficiario (in assenza deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
- la PEC deve recare nell'oggetto la dicitura "Diniego del credito in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili" e il codice fiscale del beneficiario del credito;
- la PEC deve indicare il motivo per il quale si chiede l'acquisizione dell'autodichiarazione;
- alla PEC deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.

art. 28 DL 19.5.2020 n. 34

art. 5 DL 27.1.2022 n. 4

FAQ Agenzia Entrate 28.2.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2023 - "Autodichiarazione bonus locazioni 2022 via PEC in caso di scarto ingiustificato" - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2023 - "Entro domani l'autodichiarazione bonus locazioni 2022 per il turismo" - Redazione

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus locazione immobili Coronavirus" - Alberti P., Mauro A.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Super deduzione costi di ricerca e sviluppo - Ambito applicativo - Chiarimenti (provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 52642 e circ. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 5)

In merito alla super deduzione del 110% delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali ex [art. 6](#) del DL 21.10.2021 n. 146 (denominata anche nuovo *Patent box*), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato

- il provv. 24.2.2023 n. [52642](#), recante alcune modifiche al provv. 15.2.2022 n. [48243](#), al fine di allinearli al quadro normativo;

- la circ. 24.2.2023 n. [5](#), che fornisce chiarimenti sulla disciplina agevolativa.

La versione in bozza di tali documenti era stata resa disponibile, in pubblica consultazione, fino al 3.2.2023.

Quadro normativo

L'[art. 6](#) del DL 146/2021 ha introdotto un nuovo regime agevolativo opzionale che consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d'impresa, una deduzione fiscale maggiorata del 110% delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili.

In linea generale, il nuovo *Patent box* mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime, modificando la struttura del meccanismo agevolativo.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa che siano "investitori" (inteso come soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell'ambito della sua attività d'impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati).

Con riferimento alla condizione richiesta secondo la quale i beni agevolabili devono essere "*utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa*", secondo l'Agenzia delle Entrate non si può considerare "utilizzato" un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio, per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).

Possono accedere al nuovo regime anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando i suddetti requisiti (circ. Agenzia delle Entrate [5/2023](#), § 3).

Inoltre, possono essere inclusi nel novero delle imprese beneficiarie anche i consorzi e le reti di imprese che riscontrino i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.

Esercizio dell'opzione

L'opzione per la "super deduzione":

- ha durata per 5 periodi d'imposta;

- è irrevocabile;

- è rinnovabile.

Tale opzione (circ. Agenzia delle Entrate [5/2023](#), § 3.1):

- va esercitata in dichiarazione dei redditi (quadro OP del modello REDDITI);

- può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come dichiarazione tardiva oppure come dichiarazione integrativa/sostitutiva di quella già trasmessa nei termini;

- può essere esercitata anche avvalendosi della c.d. "remissione *in bonis*".

Meccanismo premiale

Con riferimento all'applicazione del meccanismo di "*recapture*" o premiale ([art. 6](#) co. 10-bis del DL 146/2021) per il *software* coperto da *copyright*, la circolare ha affermato che può essere considerata rilevante la registrazione presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE, potendosi beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene.

Considerato che la registrazione alla SIAE non è richiesta dalla norma istitutiva dell'agevolazione, l'Agenzia precisa che resta ferma "*la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando*

l'avvenuta registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE".

Documentazione idonea per l'esimente sanzionatoria

La circ. Agenzia delle Entrate [5/2023](#) (§ 6) ha affermato che la predisposizione della documentazione idonea si configura come mera facoltà del contribuente, alla quale si riconduce la possibilità per lo stesso di fruire dell'esimente sanzionatoria, nei casi e alle condizioni normativamente previste.

La mancata predisposizione della documentazione idonea, di contro, non comporta la preclusione all'accesso al nuovo regime *Patent box*, ma in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta dal contribuente non trova applicazione l'esimente sanzionatoria.

Cumulabilità con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Posto che la base di calcolo del credito d'imposta ricerca e sviluppo ex [art. 1](#) co. 198 ss. della L. 160/2019 è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, i costi devono esseri assunti al netto dell'imposta sui redditi e dell'IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo *Patent box* (circ. Agenzia delle Entrate [5/2023](#), § 4.5).

art. 1 co. 203 L. 27.12.2019 n. 160

art. 6 DL 21.10.2021 n. 146

Circolare Agenzia Entrate 24.2.2023 n. 5

Il Quotidiano del Commercialista del 28.2.2023 - "Tax credit R&S cumulabile con il nuovo Patent box" - Alberti Il

Sole - 24 Ore del 28.2.2023, p. 37 - "La documentazione patent box fa da scudo contro le sanzioni" - Germani Italia

Oggi del 28.2.2023, p. 26 - "Ultima chance per il patent box" - Leone

Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2023 - "Per il meccanismo premiale serve il deposito del software alla SIAE" - Cotto

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus ricerca e sviluppo e innovazione" - Alberti P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo" - Alberti P.

Lavoro

FORMAZIONE

Rimodulazione dell'orario di lavoro - Fondo Nuove Competenze - Rifinanziamento - Proroga dei termini al 27.3.2023 (Decreto ANPAL 24.2.2023 n. 31)

Con Decreto ANPAL 24.2.2023 n. [31](#) è stato disposto il rifinanziamento del Fondo nuove competenze (c.d. FNC) per 180 milioni di euro, con proroga al 27.3.2023 del termine per presentare le istanze di ammissione e per sottoscrivere gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro.

In relazione a tali aspetti è stato così modificato l'Avviso approvato con Decreto ANPAL 10.11.2022 n. [320](#), il quale, per le altre disposizioni, resta invariato.

Rifinanziamento del Fondo nuove competenze

Considerata l'estensione per il 2023 dell'operatività del Fondo nuove competenze, disposta in sede di conversione del c.d. decreto "Milleproroghe" (DL 29.12.2022 n. [198](#), conv. L. 24.2.2023 n. [14](#)), con Decreto n. [31/2023](#) del Commissario straordinario di ANPAL è stato previsto l'incremento della dotazione finanziaria del FNC di 180 milioni di euro, a valere sulle economie emerse in riferimento agli interventi finanziati dal Fondo nelle annualità precedenti a quella corrente.

Tale somma deriva dunque dai residui della precedente edizione, dovuti a rigetti, rinunce, minori rendicontazioni o tagli in sede istruttoria.

Nel citato Decreto, così come nel comunicato stampa ANPAL [27.2.2023](#), si evidenzia che le risorse stanziare con l'[art. 1](#) co. 1 del DM 22.9.2022 pari a 1 miliardo di euro - a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT- EU affluite al Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO) - si sono esaurite in data 20.2.2023 in sede di prenotazione con le domande fino a questo momento presentate, ferme comunque restando le risultanze della fase istruttoria ancora in corso.

NOTIZIE

Proroga dei termini al 27.3.2023

Fermi restando i termini per l'ammissibilità della spesa a valere sul Fondo sociale europeo (c.d. FSE) nel

periodo 2014-2020, a fronte del suddetto rifinanziamento, al fine di dare continuità al Fondo nuove competenze, è stata disposta la proroga al 27.3.2023 del termine:

- per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro (per i quali era stato previsto il termine del 31.12.2022, con possibilità per i datori di lavoro di predisporre in data successiva il solo progetto formativo, ferma restando la formale condivisione con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, a pena di inammissibilità dell'istanza; cfr. nota ANPAL 23.12.2022 n. [17372](#));
- per la presentazione delle domande di ammissione (il termine originario era stato individuato nel 28.2.2023).

Il nuovo termine è stato fissato considerando le tempistiche legate:

- all'ammissibilità delle spese a valere sulla programmazione 2014-2020 del FSE;
- ai tempi di realizzazione dei progetti.

art. 1 DM 22.9.2022 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali art.

88 DL 19.5.2020 n. 34

Decreto ANPAL 24.2.2023 n. 31

Comunicato stampa ANPAL 27.2.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 28.2.2023 - "Prorogato al 27 marzo il termine per le domande al Fondo nuove competenze" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 28.2.2023, p. 39 - "Fondo nuove competenze riaperto fino al 27 marzo" - Pogliotti - Tucci Guide Eutekne - Lavoro - "Formazione del personale - Fondo nuove competenze" - Gianola G.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 10.2.2023 N. 22

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Imprese che erogano servizi di trasporto di persone mediante autobus - Contributo per l'acquisto di carburante nel secondo quadrimestre 2022 - Presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 9 co. 3 - 4 del DL 9.8.2022 n. 115 e del DM 13.9.2022 n. 273, con il presente decreto sono stati definiti i termini di presentazione delle domande per ricevere il contributo per l'acquisto di carburante per gli autobus destinati al trasporto di persone.

Soggetti interessati

Il contributo è rivolto alle imprese che svolgono servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggette a obblighi di servizio pubblico.

Ammontare del contributo

Il contributo ammonta fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 (mesi da maggio ad agosto 2022), al netto dell'IVA, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa Euro 5.

Presentazione delle domande

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite il soggetto gestore CONSAP spa:

LEGGI IN EVIDENZA

- dalle ore 12.00 del 20.2.2023 e fino alle ore 12.00 del 13.3.2023;
 - in via telematica, tramite la piattaforma <https://carburantebus2022.consap.it>;
 - sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa.
- Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Compilazione della dichiarazione sostitutiva

La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa, sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale sono attestati:

- i dati dell'impresa;
- i dati di immatricolazione (targa, alimentazione, motorizzazione, ecc.) di ciascun autobus per la cui alimentazione è stata emessa la fattura;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto.

Fatture di acquisto dei carburanti

Alla domanda devono essere allegate la copia delle fatture quietanzate, oppure della documentazione attestante il pagamento, relative all'acquisto, avvenuto in Italia, del carburante per l'alimentazione degli autobus, emesse nel secondo quadrimestre 2022.

Erogazione del contributo

Il contributo viene riconosciuto:

- nell'ambito del previsto limite di spesa, pari a 15 milioni di euro;
- nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Unione europea nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito della guerra in Ucraina.

Qualora le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare a ciascuna impresa viene proporzionalmente ridotto.

Regime fiscale del contributo

I contributi in esame:

- non concorrono alla formazione del reddito e dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Controlli, revoca e restituzione del contributo

Anche successivamente all'erogazione dei contributi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può:

- effettuare accertamenti e verifiche, anche in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari;
- procedere alla revoca del provvedimento di accoglimento della domanda di contributo;
- disporre la restituzione del contributo concesso.

Qualora l'impresa abbia ricevuto un contributo in misura superiore all'ammontare ammesso, deve:

- comunicare tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30.7.2023;
- restituire l'ammontare ricevuto in eccedenza.

Se tale comunicazione non viene effettuata, l'impresa decade dal diritto al contributo e si procede al recupero dell'intero importo erogato.